REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1233 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2026

che stabilisce le specifiche del servizio comune di indirizzamento per il sistema di interfaccia unica marittima europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE ([1]), in particolare l'articolo 13,

previa consultazione del comitato per un'agevolazione digitale dei trasporti e del commercio,

considerando quanto segue:

(1) Nel contesto del sistema di interfaccia unica marittima europea istituito dal regolamento (UE) 2019/1239, i dichiaranti e i fornitori di servizi di dati (mittenti) possono adempiere ai loro obblighi di dichiarazione mediante una connessione da sistema a sistema al modulo di interfaccia delle dichiarazioni (*Reporting Interface Module* – RIM) delle interfacce uniche marittime nazionali (*Maritime National Single Windows* – MNSW).

(2) Il RIM, sviluppato conformemente alle specifiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2790 della Commissione ([2]), garantisce l'interoperabilità tecnica e l'uso di una serie armonizzata di messaggi per lo scambio di dati con le MNSW. Prima che i mittenti scambino dati con l'MNSW tramite il RIM, i dettagli di connessione devono essere configurati manualmente. Ciò è necessario anche in caso di modifica dei dettagli di connessione. Il servizio comune di indirizzamento dovrebbe ovviare a questo problema facilitando la configurazione automatica della connessione diretta da sistema a sistema.

(3) Il servizio comune di indirizzamento dovrebbe utilizzare un'individuazione dinamica che garantisca flessibilità e scalabilità alla rete di MNSW. I mittenti dovrebbero poter utilizzare il servizio comune di indirizzamento per avviare una connessione dati diretta da sistema a sistema tra il loro punto di accesso AS4 e un RIM recuperando automaticamente i più recenti dettagli di connessione del RIM.

(4) Il servizio comune di indirizzamento dovrebbe ridurre al minimo la necessità di interventi umani e dovrebbe pertanto ridurre proporzionalmente i costi e i rischi di errori, rendendo la rete flessibile in caso di modifica dei dettagli di connessione dei suoi partecipanti, come le informazioni sugli endpoint e i certificati pubblici.

(5) Per garantire l'interoperabilità e la riduzione dei costi di implementazione, il servizio comune di indirizzamento dovrebbe basarsi sulle stesse tecnologie e norme utilizzate per il RIM.

(6) Il nodo localizzatore centrale dovrebbe contenere gli identificativi dei partecipanti e l'ubicazione dei nodi publisher e dovrebbe essere ospitato a livello centrale per garantire che tali dati siano tenuti aggiornati nel sistema dei nomi di dominio (*Domain Name System* – DNS) pubblico.

(7) Per rafforzare la resilienza del servizio e attenuare il rischio di un singolo punto di vulnerabilità (*single point of failure*), ciascuno Stato membro dovrebbe ospitare il proprio nodo publisher, che dovrebbe contenere tutti i necessari dettagli di connessione del RIM corrispondente.

(8) Per garantire scalabilità e flessibilità anche alle autorità degli Stati membri che gestiscono le MNSW, gli Stati membri dovrebbero inoltre poter conservare nei loro nodi publisher i dettagli di connessione dei punti di accesso AS4 dei mittenti, in alternativa alla loro preconfigurazione manuale nel rispettivo RIM.

([1]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2790 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che stabilisce le specifiche funzionali e tecniche relative al modulo di interfaccia delle dichiarazioni delle interfacce uniche marittime nazionali (GU L, 2023/2790, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2790/oj).